

Regolamento per l'assegnazione di legna da combustibile (Part Legna)

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto dei lotti di legname da ardere (nel prosieguo detti anche "part", secondo la tradizionale dizione locale).

ART. 2

Hanno diritto di richiedere l'assegnazione di un lotto di legna da ardere i capifamiglia delle famiglie iscritte nell'anagrafe della popolazione della frazione di Tione capoluogo del Comune di Tione di Trento e che siano in grado di dimostrare con fuoco fumante di dimorare ivi per la maggior parte dell'anno.

ART. 3

La "part" non può essere ceduta ad altri, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Chiunque, contravvenendo al divieto, ceda la legna assegnata non potrà presentare domanda per i cinque anni successivi.

ART. 4

Il Comune di Tione di Trento, per mezzo di avviso da esporre all'albo Comunale, agli albi per le pubbliche affissioni ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, comunica i tempi e modi ai quali attenersi per la richiesta di assegnazione della legna da ardere, e nel contempo fissa la quota di rimborso spese per ciascun lotto di legna.

ART. 5

Il termine indicato nell'avviso di cui all'art. 4 è perentorio, per cui non sarà possibile inoltrare richieste dopo la scadenza. Scaduto il termine, gli uffici comunali provvederanno alla formazione dell'elenco definitivo dei richiedenti dei vari lotti di legna da conservare agli atti.

ART. 6

L'assegnazione delle "part" avviene per sorteggio da effettuarsi da parte dell'Assessore competente o suo delegato alla presenza del Custode forestale o di un impiegato comunale.

Al termine del sorteggio verrà formato l'elenco degli assegnatari dei singoli lotti che potrà riportare anche le prescrizioni circa il periodo di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi.

ART. 7

L'assegnatario che non provveda all'esbosco e all'asporto della "part" entro un anno dalla data di aggiudicazione, perde qualsiasi diritto sul lotto di legna e per i due anni successivi non potrà inoltrare nuove richieste.

ART. 7 bis

Qualora l'assegnatario intenda far allestire e/o asportare dal bosco la legna da soggetti terzi e le predette operazioni avvengano quando l'assegnatario stesso non è fisicamente presente, al fine di evitare tanto i furti quanto le cessioni vietate dall'art. 3, sarà necessaria una preventiva comunicazione all'Amministrazione che indichi:

- il nominativo dei soggetti incaricati;
- la natura delle operazioni affidate (allestimento e/o trasporto).

ART. 8

Limitate quantità di legna provenienti da schianti, ramaglie, o dal taglio dei lotti di legname, potranno essere assegnati con decisione dell'Assessore competente in materia forestale o suo delegato, che dovrà tenere conto di un criterio di rotazione tra i richiedenti.

Le assegnazioni di cui al presente articolo dovranno essere inserite in un elenco nominativo annuale.

ART. 9

Quantitativi rilevanti di legna da ardere oppure posti in località di facile accesso e non configurabili come "part" potranno essere posti all'asta tramite avviso pubblico.

L'asta potrà essere vocale o con presentazione di offerte in busta chiusa. La legna sarà assegnata a colui che avrà indicato il prezzo più vantaggioso per il Comune.

Potranno partecipare alla gara solo gli aventi diritto così come definiti al precedente art. 2 e agli stessi non potrà essere aggiudicato più di un lotto di legna all'anno.

ART. 10

Le zone dove si effettuerà il taglio e/o l'allestimento delle "part" dovranno essere lasciate in perfetto ordine. La ramaglia non asportata dovrà essere accuratamente accatastata.

ART. 11

E' fatto obbligo per chiunque attenersi agli ordini del Custode forestale, al quale spetta il compito di far rispettare il presente regolamento ed il quale effettuerà controlli giornalieri in loco per assicurare il corretto svolgimento dei lavori.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 17/2004 dd. 04.06.2004.